



Comune di Vignolo

PROVINCIA DI CUNEO
C. A. P. 12010 - Via Roma, 6
Tel. 0171.48.173 - Fax 0171.48.294
P. IVA 00349960047 - E-mail: info@comune.vignolo.cn.it
Sito: www.comune.vignolo.cn.it

SERVIZIO PERSONALE

Decreto nr. 07/2018

ATTRIBUZIONE DEI COMPITI /FUNZIONI/INDENNITA' AL RESPONSABILE

A R E A T E C N I C A

SETTORE URBANISTICA

E R E L A T I V I S E R V I Z I

(Art. 109, D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000)

Premesso che la dotazione organica di questo Comune, alla data odierna, è quella risultante dal seguente prospetto:

AREA	QUALIFICA PERSONALE					TOTALE POSTI IN ORGANICO
	B1	B3	C	D2	D3	
AMMINISTRATIVA CONTABILE			2	1		3
TECNICA		1	2	1		4
TOTALE		1	4	2	=====	7

Visto l'art. 107 del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 che testualmente recita:

107 - FUNZIONI E RESPONSABILITA' DELLA DIRIGENZA.

"1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di Governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica, è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di Governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli art. 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- a. la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c. la stipulazione dei contratti;
- d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g. tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazione, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dell'art. 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli Enti Locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.07.1999 nr. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del presente Testo Unico".

Considerato che il suddetto provvedimento, non introduce alcuna deroga al principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, ma conferma, viceversa, che il rispetto di tale principio costituisce l'unico limite al potere di autoorganizzazione degli enti notevolmente ampliato dal legislatore. Principio peraltro ribadito dal D. Lgs. 30.03.2001 nr. 165 che ha abrogato tutte le disposizioni previgenti che conferivano agli organi di governo atti di gestione;

Precisato che la nuova formulazione dell'ordinamento delle autonomie locali al comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 esplicita, per i comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, la possibilità di attribuire tutte le funzioni gestionali di cui all'art. 107 dello stesso D.Lgs., ai responsabili dei servizi e degli uffici, con provvedimento motivato del Sindaco, non introducendo alcuna novità né alcuna differenziazione per i comuni con esigua dimensione rispetto all'assetto organizzativo già delineato nella legge previgente;

Atteso che viene riconfermata l'esclusione dell'attribuzione di atti gestionali agli organi di governo dell'ente, Sindaco o singoli assessori;

Visti gli artt. 8 e segg. del CCNL per le autonomie locali, stipulato in data 31.03.1999 che prevede per ogni Ente la facoltà di istituire all'interno della propria struttura organizzativa l'area delle posizioni organizzative e di affidarne la responsabilità di gestione a personale di qualifica non

inferiore alla D, salvo il caso in cui non essendo presente in organico tale personale è consentito il ricorso alle qualifiche inferiori C e B;

Visto che in esecuzione del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi con deliberazioni della Giunta Comunale nr. 41 in data 18.04.2001 e successive (da ultimo le n. 1 del 12.01.2018 e n. 38 del 28.03.2018) è stata definita l'organizzazione dell'Ente a livello di area posizioni organizzative e relative responsabilità gestionali stabilendo la somma complessiva da assegnare ai dipendenti nominati a tali incarichi a titolo di indennità di posizione e di risultato, nonché i parametri di giudizio e valutazione del loro operato;

Visti i vigenti Decreti Sindacali, di attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali;

Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 44 del 06/04/2018 con la quale, per far fronte al prorogarsi della temporanea assenza dal servizio per motivi personali della dipendente Biglione Maria Lucia Responsabile dell'Area Tecnica, si approvava apposita convenzione stipulata in data 06.04.2018 con il Comune di Caraglio per l'utilizzo congiunto in forma associata temporanea presso questo Comune con decorrenza dal 01.05.2018 e sino al 30.09.2018 del dipendente dello stesso Comune Geom. Pellegrino Bruno (già autorizzato lo svolgimento di attività lavorativa presso questo Ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, con funzioni di responsabilità limitatamente all'Area Tecnica Settore Urbanistica affidate con precedente decreto n. 10 del 17.11.2017), al quale assegnare funzioni di responsabilità limitatamente all'Area Tecnica servizi Tecnico, Edilizia privata, Urbanistica, Toponomastica, Autorizzazione insegne pubblicitarie, Commissione paesaggio, Occupazione suolo pubblico cantieri edili e Sportello Unico attività produttive (referente locale);

Considerata pertanto la necessità di affidare temporaneamente nell'Area Tecnica Settore Urbanistica al Geom. Pellegrino Bruno i predetti servizi e relativi compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Dato atto che il suddetto responsabile, Signor **Pellegrino Bruno**, dipendente comunale presso il Comune di Caraglio, di categoria D, con titolo di studio di diploma di geometra è in possesso delle necessarie professionalità, competenza ed esperienza;

Ritenuto che, in relazione al disposto degli artt. 10 del vigente CCNL Autonomie Locali in data 31.03.1999 e dell'art. 17 della ipotesi di CCNL 2016/2018 in data 21.02.2018 in fase di definitiva sottoscrizione, al predetto dipendente possa essere attribuita un'indennità di posizione aggiuntiva rapportata alla quota (14%) di servizio prestato presso questo Ente, pari a complessivi € 2.165,00 per tale temporaneo periodo di impiego (n. 5 mensilità, non essendo prevista tredicesima mensilità) e ad €. 433,00 per mese, oltre alla relativa retribuzione di risultato nella misura massima del 30% (€. 649,50 complessivi);

Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

Visti i vigenti CCNL Autonomie Locali in data 31.03.1999, 01.04.1999 e 22.01.2004 e la ipotesi di CCNL 2016/2018 in data 21.02.2018;

Visto il Regolamento Comunale per l'Organizzazione di Uffici e Servizi;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 nr. 165;

D E T E R M I N A

1. Di affidare temporaneamente, al Sig. Geom. Pellegrino Bruno, dipendente del Comune di Caraglio prestante attività lavorativa presso questo Comune in convenzione al 14%, di

categoria D, in possesso delle necessarie professionalità, competenza ed esperienza con decorrenza dal 01/05/2018 e sino al 30.09.2018, la responsabilità organizzativa nell'Area Tecnica Settore Urbanistica dei servizi Tecnico, Edilizia privata, Urbanistica, Toponomastica, Autorizzazione insegne pubblicitarie, Commissione paesaggio, Occupazione suolo pubblico cantieri edili e Sportello Unico attività produttive (referente locale), con i relativi compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e dalle vigenti disposizioni comunali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di Ordinamento degli Uffici e Servizi;

2. di revocare, con decorrenza dalla stessa data del 01.05.2018, il proprio precedente Decreto n. 10 del 17.11.2017, di affidamento di tali responsabilità al dipendente in questione per attività lavorativa presso questo Ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

3. Al medesimo ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL Autonomie Locali in data 31.03.1999 e dell'art. 17 della ipotesi di CCNL 2016/2018 in data 21.02.2018 in fase di definitiva sottoscrizione, viene assegnata un'indennità di posizione aggiuntiva rapportata alla quota (14%) di servizio prestato presso questo Ente, pari a complessivi € 2.165,00 per tale temporaneo periodo di impiego (n. 5 mensilità, non essendo prevista tredicesima mensilità) e ad €. 433,00 per mese, oltre alla relativa retribuzione di risultato nella misura massima del 30% (€. 649,50 complessivi) da assegnare sulla base delle valutazioni annuali del Nucleo di valutazione ai sensi delle precitate disposizioni contrattuali;

4. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad impegnare e liquidare, ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. nr. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità, le dette somme;

5. Il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale del medesimo;

6. Il presente provvedimento di incarico dirigenziale deve intendersi per la sua natura a tempo determinato e revocabile da parte dell'Ente secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari; esso ha durata massima sino al 30/09/2018, comunque non oltre eventuale anteriore rientro in servizio della dipendente titolare in organico assente per motivi personali.

Dalla Casa Comunale, li 30.04.2018

Per ricevuta:

Vignolo, li



PELLEGRINO Bruno

IL SINDACO
BERNARDI Danilo

